



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 agosto 2016 n.127

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n.99;

Visto l'articolo 75 della Legge 30 aprile 2014 n.73;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME PER L'AGGIORNAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO

Art. 1

(Registrazione in Caso D'uso o a Termine Fisso)

1. Le scritture private portanti atti o contratti per i quali le norme vigenti prevedano l'imposta fissa di registro nella misura minima, non sono soggetti a registrazione a termine fisso ma sono da sottoporre a registrazione qualora se ne voglia far uso nell'amministrazione pubblica o in giudizio.
2. L'imposta giudiziale, di cui all'articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche, assorbe le imposte di bollo e di registro per i documenti, per il fascicolo e per i provvedimenti giudiziali nelle cause civili, ma non assorbe le imposte di bollo e di registro dovute sugli atti e contratti di cui si faccia uso in giudizio.
3. Gli atti pubblici o autenticati da Notaio, qualora non siano espressamente esentati dalla registrazione, sono obbligatoriamente da registrare a termine fisso a prescindere dal loro contenuto e dall'imposta per essi prevista.

Art. 2

(Modifica della Tabella delle Imposte di Registro)

1. Nel N. 29 della vigente Tabella sulle Imposte di Registro è aggiunto il seguente paragrafo:
"VIII – Finanziamento Soci 0,20%".

2. Il punto 12 del N. 1 della citata Tabella, è modificato come segue:
“12) di beni sub 3 e 4, a titolo di contratto estimatorio € 70,00”
3. In applicazione della deroga prevista dall’articolo 5 del decreto 17 giugno 2004 n. 80, e con riferimento al N. 18 della vigente Tabella sulle Imposte di Registro, i contratti di comodato o di concessione in uso gratuito di beni materiali o immateriali stipulato fra coniugi o fra soggetti di cui almeno uno sia vincolato ad una delle controparti da parentela di primo grado, soggiace all’imposta di registro di €. 70,00. Tali contratti, ancorchè dichiarati rinnovabili, non sono iscritti nel Registro di cui all’articolo 18 del Regolamento per l’Applicazione della Legge sulle Imposte di Registro (allegato alla Legge n.85/1981).

Art. 3

(Imposte sugli atti inerenti l’affidamento fiduciario)

1. Il contratto di affidamento fiduciario, e gli eventuali ulteriori atti di trasferimento al patrimonio affidato, sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di €. 70,00 e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria.
2. Gli atti con cui sono trasferiti ai beneficiari i beni facenti parte del patrimonio affidato sono assoggettati alle imposte previste per i trasferimenti a titolo oneroso. A tali atti si applicano le imposte previste per gli atti a titolo gratuito qualora affidante e beneficiario siano legati da rapporto di parentela in linea retta entro il secondo grado.
3. Ricorrendo le ipotesi previste al comma III° e IV° dell’articolo 5 della Legge n. 43/2010, gli atti di trasferimento a favore dell’affidante dei beni già oggetto del patrimonio affidato sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di €. 70,00 e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria.

Art. 4

(Contratti bancari)

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche ai contratti di apertura di deposito e di conto corrente bancario, i quali sono registrati in caso d’uso e scontano le imposte anche qualora siano allegati o enunciati in atti e contratti sottoposti alla registrazione ai sensi delle norme vigenti.
2. Sono esenti da registrazione i contratti di noleggio delle cassette di sicurezza, i contratti di assicurazione, i contratti per servizi bancari e finanziari alla clientela, nonché gli atti e contratti tra istituto bancario/finanziario e cliente aventi per oggetto strumenti finanziari.
3. Restano da registrare a termine fisso tutti gli altri contratti di credito e garanzia, in quanto soggetti ad imposta proporzionale o non espressamente previsti ai commi che precedono.
4. Gli atti e contratti di cui al presente articolo assolvono le normali imposte previste per i depositi cauzionali e le garanzie qualora siano a tale scopo utilizzati.
5. Le imposte sono corrisposte dall’esibitore il quale ha diritto di rivalersi sul soggetto obbligato ai sensi delle norme sulle Imposte di Registro.

Art. 5

(Provvedimenti giudiziali civili)

1. Sono esenti dalla formalità della registrazione i provvedimenti giudiziali emessi nelle cause civili nonché gli atti del cancelliere e degli ufficiali giudiziari.
2. I provvedimenti ed atti di cui al comma che precede sono assoggettati alla registrazione qualora per essi la parte interessata richieda eseguirsi le formalità nei pubblici registri immobiliari.

Allo scopo, gli atti e provvedimenti sono sottoposti alla registrazione senza necessità di presentazione dell'originale, con il deposito delle copie dichiarate conformi dal Cancelliere in numero sufficiente alla esecuzione delle formalità per la pubblicità immobiliare.

3. I provvedimenti ed atti di cui ai precedenti commi assolvono le normali imposte di bollo, registro, trascrizione, ipotecarie e catastali al momento della presentazione per l'esecuzione delle formalità. Le imposte sono dovute nella misura per essi prevista, anche qualora siano allegati ad atti presentati alla registrazione.

4. Per le formalità da eseguirsi negli altri pubblici registri non è necessaria la registrazione dell'atto o provvedimento presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.

5. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 52 della Legge n.174/2013 e il comma 2 dell'articolo 15 della Legge n.87/1981.

Art. 6

(Rinuncia all'eredità)

1. La rinuncia all'eredità è ricevuta esclusivamente da Notaio e pertanto la lettera c) dell'articolo 3 della Legge n.87/1981 è modificata come segue: "c) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti di qualunque specie che riflettono beni immobili ivi compresi gli atti di rinuncia all'eredità".

2. E' abrogato il punto 4) dell'articolo 54 della Legge n.85/1981.

Art. 7

(Coordinamento delle norme di registro con la legge notarile)

1. Alla fine dell'articolo 4 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Il Notaio conserva, almeno fino alla vidimazione del Repertorio, copia degli atti autenticati e non soggetti a registrazione, al fine dei controlli sul Repertorio degli atti tra vivi.

5-ter L'Ufficio del Registro e Conservatoria non è responsabile del mancato pagamento delle imposte che sarebbero dovute sugli atti annotati nel Repertorio Notarile degli Atti tra vivi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal Decreto Delegato n.20/2016 e le eventuali segnalazioni all'Ordine degli Avvocati e Notai.".

Art. 8

(Aggiornamento degli atti esenti da registrazione – articolo 74 Legge n.85/1981)

1. L'articolo 74 della Legge n.85/1981 è modificato come segue:

Sono esenti dalla registrazione, ancorchè autenticati:

- 1) gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione quando non siano specialmente designati nell'annessa tariffa;
- 2) i mandati di pagamento sulla Tesoreria di Stato;
- 3) gli atti e documenti per l'applicazione, liquidazione e riscossione delle pubbliche imposte e le quietanze di dette imposte;
- 4) le ricevute dei lavoratori dipendenti per retribuzioni, pensioni, indennità o anticipazione;
- 5) le quietanze per le multe e spese di giustizia;
- 6) gli atti richiesti dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente per fini d'Ufficio o nell'interesse del pubblico servizio;
- 7) le offerte fatte all'asta pubblica;

- 8) le note e quietanze per raccolte di beni o denari a scopo esclusivo di beneficenza;
- 9) gli atti e documenti richiesti per la ammissione alla scuola o per l'ammissione nei servizi della Sicurezza Sociale e le ricette mediche;
- 10) gli attestati, le dichiarazioni ed autorizzazioni per i minori, i conti e le giustificazioni dei tutori;
- 11) gli atti in materia penale;
- 12) le procure ad lites;
- 13) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione in registri ed albi professionali, o per l'abilitazione all'esercizio di attività da depositare agli atti di AIF e Bcsm;
- 14) i certificati azionari e le girate sui titoli azionari;
- 15) gli attestati, i certificati e le dichiarazioni da depositare agli atti del Registro delle Società previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e quelli da depositare agli atti del Registro dei trust previsti dalla Legge 1 marzo 2010 n.42;
- 16) gli attestati, i certificati e le dichiarazioni richieste per le associazioni e fondazioni da depositare agli atti dei pertinenti Registri del Tribunale, di uffici pubblici o di gestori di pubblici servizi;
- 17) gli atti e contratti oggetto delle formalità nel Pubblico Registro Automezzi e nel Registro dell'Ente per l'aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
- 18) gli atti e documenti espressamente esentati da registrazione dalle disposizioni del presente decreto delegato e da norme speciali.

I documenti ed atti di cui al comma che precede o esentati da registrazione da altre norme, che siano volontariamente portati alla registrazione, assolvono l'imposta fissa rispettivamente nella misura minima prevista per i documenti e nella misura minima prevista per gli atti dalla Tabella delle Imposte di Registro.”.

Art. 9

(Rilascio di copie)

1. L'Ufficio del Registro e Conservatoria è autorizzato a rilasciare copia conforme degli esemplari d'archivio degli atti pubblici registrati esclusivamente allo scopo di consentire all'Ordine degli Avvocati e Notai di prendere visione degli atti per i quali l'ufficio abbia fatto segnalazione ai sensi di legge e agli organi pubblici ed uffici amministrativi di effettuare i controlli nei rispettivi ambiti di competenza previa motivata richiesta.
2. E' consentito il rilascio di copie autentiche degli esemplari d'archivio di scritture private ed atti esteri agli organi pubblici ed uffici amministrativi per consentire i controlli nei rispettivi ambiti di competenza previa motivata richiesta.

Art. 10

(Decorrenze e Norme transitorie)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 è applicato a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritte a ruolo a partire dal 1° ottobre 2016.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2016 facendo riferimento alla data di riscossione delle imposte e di vidimazione dei Repertori Notarili, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma che precede, delle modifiche introdotte con il presente decreto delegato e della necessità di definire la disciplina transitoria per la vidimazione dei Repertori degli Atti Tra Vivi tenuti nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della Legge 73/2014 alla data di tenuta del Repertorio in formato elettronico, l'Ufficio del Registro e Conservatoria applica agli atti ivi annotati il primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 4 in combinato

disposto con il primo comma dell'articolo 1, con le eventuali penali già previste dal Decreto Delegato n. 20/2016 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 59 della Legge sulle imposte di Registro n. 85/1981. Con riferimento agli atti annotati e non ricadenti nel primo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 4, il Repertorio degli Atti tra Vivi del Notaio che dichiara sotto la sua responsabilità di non essere più in possesso dell'originale o della copia e di non poterlo reperire presso il contraente, è vidimato senza ulteriori adempimenti da parte dell'Ufficio, salve comunque le penali poste a carico del Notaio stesso ai sensi del Decreto Delegato n.20/2016.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini